

Allegato 6

Prot. n°58297 del 11/03/2024

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per Ciclo
Integrato delle acque e dei rifiuti.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Staff- Valutazioni Ambientali
Staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Riscontro Cup 9677. Istanza per il rilascio del provvedimento di VIA Perna Ecologia-Marigliano.

In riferimento all'oggetto, si relaziona quanto segue:

preliminarmente si precisa che nella sentenza del TAR n° 3086/2020, evocata nel corso del procedimento, che ha ritenuto il Decreto Regionale n° 11 del 16/11/2017 legittimo nonostante i pareri sfavorevoli del Comune di Marigliano e della Asl Napoli 3 Sud, la stessa ASL non si è costituita;

si chiarisce, inoltre, che il progetto da approvare riguarda la attivazione di linee di trattamento di rifiuti, l'ulteriore richiesta di integrazioni di tipologie di rifiuti classificate pericolose e non pericolose e l'aumento della quantità di rifiuti totali trattati (200t/g a fronte di 98t/g). Ciò impone una valutazione rinnovata in relazione agli effetti sull'ambiente e sulla salute pubblica.

Altresì, per completezza e correttezza di informazione e di procedimento, si fa presente che nell'adiacente lotto, un'altra attività di trattamento rifiuti che presentava le medesime criticità, ha ricevuto parere sfavorevole, confermato dal Tar Campania e dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. V 9 maggio 2019, n. 3014 - Centro Ambiente Life s.r.l.), accogliendo i pareri sfavorevoli della ASL e del Comune.

Problematica urbanistica/ambientale: il sito dove insiste l'impianto è a confine tra i Comuni di Marigliano e San Vitaliano; attualmente, nel recente Puc di Marigliano,

ricade in zona denominata “Sedi di attività produttive e turistico-recettive esistenti” ai sensi dell’art. 53 delle Norme di Attuazione; il citato articolo si riferisce chiaramente a situazioni di fatto esistenti e prevede al comma 2, per le attività produttive inserite in un contesto residenziale (nella fattispecie centro abitato a circa 200 metri), una verifica dei requisiti ambientali e sanitari e, in caso di parere negativo, se possibile, la presentazione di un progetto di adeguamento; al successivo comma 8 si prevede che, in caso di cessazione e delocalizzazione, si ammettano nuove attività con esclusione di quelle insalubri di 1° e 2° classe.

La ASL, nel parere di competenza espresso nel Puc, ha prescritto che, per le attività insalubri di 1° e 2° classe, inserite in un contesto non industriale, sia prevista la delocalizzazione nelle aree industriali.

Da quanto sopra, appare evidente che il Puc, in cui si sono valutati gli aspetti urbanistici, paesaggistici, territoriali, ambientali e sanitari ha stabilito che le attività insalubri di 1° e 2° classe possono insistere solo in zona industriale; per quelle esistenti e già autorizzate in aree non industriali prevede, se possibile, l’adeguamento.

La attività in questione rappresenta di fatto una variante sostanziale di quella esistente e, pertanto, la parte potrebbe presentare solo un progetto di adeguamento dell’esistente (art. 53 comma 2 delle citate Norme di attuazione).

Si sottolinea, inoltre, che nel Comune di Marigliano - area Pip - sono escluse le attività assoggettate a Via e, di conseguenza, ciò vale soprattutto nelle aree non industriali.

Pertanto questo Ente, in conformità a quanto già espresso nel nuovo Puc, **esprime parere sfavorevole.**

Impatto sanitario: la ditta Perna Ecologia, in risposta alla richiesta della Asl e della Sezione Via della Regione Campania di “*richiesta di una valutazione dell’impatto ambientale sui recettori sensibili e non, tenendo conto delle eventuali altre fonti derivanti dagli impianti già realizzati e/o da realizzare in zona e del traffico veicolare indotto*” ha dato riscontro in maniera generica, non tenendo conto di tutte le altre criticità ambientali esistenti ma limitandosi unicamente alla valutazione delle proprie fonti ritenendo l’impatto trascurabile.

Al fine di rappresentare la sensibilità dal punto di vista ambientale e sanitario in cui insiste lo stabilimento si evidenzia che:

la attività è ubicata nel comune di Marigliano al confine con il Comune di San Vitaliano; a circa 250 metri insiste il centro abitato di Faibano, a 400 metri circa il centro abitato di San Vitaliano e a 50 metri confina con un agriturismo, sede anche di attività educative scolastiche;

il lotto confina per il Comune di Marigliano con una zona agricola e recettiva (il citato agriturismo) e per il Comune di San Vitaliano con la zona industriale e agricola.

Nella zona industriale di San Vitaliano sono vietate, da circa 15 anni, qualsiasi nuove attività insalubri di 1° e 2° classe, l’ampliamento delle esistenti e vi è stata la dismissione di attività con la trasformazione in centri commerciali e residenziali. Pertanto, la delocalizzazione della zona industriale esistente, addossata al centro abitato, è stata già prevista dal Comune di San Vitaliano.

Nel raggio di circa 150 metri insistono 4 rilevanti impianti di trattamento rifiuti e, pertanto, il comprensorio rappresenta, di fatto, una concentrazione anomala di tali impianti, nati in un contesto storico in cui il centro abitato era molto più distante. Oggi vi è la necessità di localizzazioni più razionali.

Ciò implica, per l'importanza della adozione del principio di precauzione, onde non esercitare ulteriori pressioni ambientali su una zona che già adesso subisce elevate concentrazioni di elementi inquinanti, considerare gli effetti cumulativi del nuovo progetto con i preesistenti impianti limitrofi.

A tal proposito, si considerano i valori rilevati dalla centralina Arpac (sentinella ambientale) nel Comune di San Vitaliano, a poche centinaia di metri dal sito, che mostrano continui sforamenti dei limiti di legge. Per il solo anno 2023 si è avuta una concentrazione media annuale di Pm 10 di 41 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite 40) e numero 83 gg di superamento della soglia giornaliera prevista di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite 35 gg anno) e una concentrazione media annuale di Pm 2.5 di 28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (limite 25). Tali valori evidenziano una zona già compromessa dal punto di vista ambientale.

La attività è classificata, ai sensi del DM 05/09/1994, insalubre di 1° classe e l'art. 216 del R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle leggi sanitarie) prevede che *“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi: La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni...(omissis); la immediata vicinanza dell'impianto ai centri abitati contrasta palesemente con la normativa sanitaria.*

La attività, pur con la applicazione delle migliori tecnologie disponibili, presenta delle evidenti criticità ambientali e sanitarie tali che la normativa prevede, per essa, la procedura di autorizzazione Via e, pertanto, deve insistere in contesto di area industriale distante dalla zona residenziale e/o sensibili. Le emissioni diffuse e/o convogliate dell'impianto, anche se nella norma, se poste in un contesto urbano, rappresentano per la popolazione una esposizione continua con probabile effetto di bioaccumulo; le stesse emissioni in un contesto industriale raggiungerebbero il bersaglio ad una concentrazione minima o assente.

Tra l'altro, la ditta alla richiesta della ASL *“ di monitoraggio della qualità dell'aria con particolare riferimento all'aggravio degli inquinanti prodotti (polveri e polveri sottili) considerato che, la centralina ARPAC posta nei comuni limitrofi presenta dei continui sforamenti dei valori utilizzati come parametri”* si è limitata a considerare un incremento riferito all'impianto attuale esistente e un valore di base riferito all'inventario regionale delle emissioni 2016 di cui lo scrivente non è a conoscenza, senza considerare la centralina Arpac e, di fatto, tale rischio.

Incidenza rischio incidenti rilevanti e incendio: Per gli impianti destinati al trattamento dei rifiuti, siano essi destinati alla lavorazione oppure allo stoccaggio, esiste un rischio intrinseco legato alla natura stessa delle sostanze in essi contenute, il rischio è di tipo CBRN (chimico – batteriologico – radiologico) e vede inoltre la presenza di un elevato rischio incendio. Il rischio incendio è legato sia ai processi di lavorazione, come la triturazione che può provocare combustione attraverso, per

esempio, la produzione di scintille che possono così costituire un innesco di reazioni fortemente esotermiche oppure a scoppi di materiali tipo bombolette di gas in atmosfere esplosive, o ad atti incendiari dolosi. Tra l'altro questo pericolo è amplificato dall'aumento del carico di fuoco della attività con l'aggiunta di notevoli quantità di rifiuti incendiabili ed esplosivi.

Qualora questi materiali, rifiuti pericolosi e non, fossero soggetti ad incendio o evento pericoloso e venissero a contatto in determinate condizioni ambientali, si creerebbero nuove combinazioni chimiche ed effetti derivanti non conosciuti, con possibili impatti negativi sulla salute della popolazione, compromettendo suolo e aria.

Nonostante l'alto rischio di incidente rilevante nel settore, i rifiuti restano esclusi dalla normativa Seveso III, relativa alle sostanze pericolose, per una problematica fondamentalmente legata alla classificazione degli agenti pericolosi.

Resta quindi solo un "potenziale" assoggettamento alla norma, valutato obbligatoriamente dai gestori delle stesse aziende, cui spetta il compito di attribuire alle sostanze pericolose potenzialmente presenti, la categoria più simile contemplata nella citata normativa; così se la categoria è contenuta nella classificazione della normativa l'impianto viene assoggettato ad essa, altrimenti ne resta escluso.

Gli eventi incidentali rilevati nel settore rifiuti indicano che, in caso di gestione di sostanze pericolose, il fatto che esse siano al di sotto delle soglie previste per l'applicazione della Seveso, non garantisce con certezza il non verificarsi di eventi incidentali, anche con conseguenze gravissime. A tal riguardo si rammenta che, 5 anni fa, un incendio ha interessato una ditta di rifiuti limitrofa e ha comportato rilevanti criticità di gestione dell'evento, notevole impatto emotivo per la popolazione residente e rischio ambientale, proprio per la sua immediata vicinanza con il centro abitato e solo grazie alla direzione dei venti favorevole, si sono evitati danni irreparabili.

Inoltre, dall'analisi della planimetria dell'edificio, si esprimono seri dubbi sulla capacità di limitare un incendio e/o evento pericoloso. Infatti, si accede all'interno dell'area di stoccaggio principale tramite un viale di circa 4 metri la cui limitata ampiezza rende difficoltose sia le manovre di ordinaria attività che eventuali manovre di emergenza.

Inoltre in caso di incendio e/o evento pericoloso la vicinanza al centro abitato rappresenta un rischio grave. I fumi altamente inquinanti dalla presenza di rifiuti speciali e pericolosi, più di 300 tonnellate, interesserebbero immediatamente la popolazione con sicuro danno per la salute.

La vicinanza con il centro abitato e l'attuale sistema di viabilità renderebbero inoltre complicato l'arrivo dei mezzi di soccorso e la messa in sicurezza delle aree abitate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si esprime parere sfavorevole.

Traffico veicolare: la ditta in riferimento alla richiesta della Asl e della Sezione Via della Regione Campania di "*richiesta di una valutazione dell'impatto ambientale sui recettori sensibili e non, tenendo conto delle eventuali altre fonti derivanti dagli impianti già realizzati e/o da realizzare in zona e del traffico veicolare indotto*" ha prodotto una relazione che calcola l'incremento del suo traffico veicolare di soli 7,5 mezzi/g, giudicando la variazione trascurabile, senza considerare lo stato attuale della

zona e delle attività esistenti; in più, c'è da rimarcare che le strade di accesso all'impianto ricadono tutte nel territorio di San Vitaliano, mentre nella valutazione degli effetti la ditta fa riferimento a valori di flussi di traffico relativo all'anno 2016 che riguardano il solo territorio di Marigliano e non di San Vitaliano; inoltre cita i valori delle rete autostradale A30 distante circa 2 Km dall'impianto, irrilevanti ai fini della valutazione.

Si rappresenta, inoltre, che l'aumento previsto del numero di mezzi deputati al trasporto dei rifiuti con la predetta valutazione, da parte di Perna Ecologia dell'impatto sul traffico veicolare, appare sottostimata e assolutamente inattendibile.

La quantità di mezzi dichiarati e reiterata dalla ditta, nonostante la richiesta di chiarimento, è di 7 Tir da 20 t al giorno. Questa cifra è assolutamente inverosimile. Il conferimento all'impianto di 200 t/g con capacità di stoccaggio di 306/t con una vasta gamma di Codici Cer non può avvenire con soli 7 Tir da 20 t in entrata ma verosimilmente con un numero maggiore di automezzi a minore capacità di carico di rifiuti. La previsione di Perna Ecologia è in contrasto con quanto dichiarato nel ciclo di lavorazione che non fa accenno a tale tipologia di conferimento né è plausibile che un cassone da 20 t o un silos da 30 t di liquido venga riempito con un unico conferimento di rifiuti. Inoltre la stessa ditta dichiara che si impegna ad un rapido turn over dei rifiuti e pertanto anche il traffico in uscita previsto appare inverosimile.

Al fine di considerare un quadro più ampio di corretta pianificazione, è necessario evidenziare che la ditta è collegata alla Via Nazionale delle Puglie (SS 7 bis) attraverso due strade secondarie, Via Ponte della Tavole e Via Pagliarelle- Via Quattro Moggi.

È stata richiesta alla Ditta di produrre "*certificazione del Comune di San Vitaliano sulla esistenza di Via Pagliarelle-Via Quattro Moggi, considerato che al momento è impraticabile*", ad oggi non esibita. Allo stato attuale la suddetta strada è ancora in fase di costruzione con parte della carreggiata di 4 m circa di cui non è stata esibita certificazione di esistenza e che risulta non praticabile e agibile (tratto sterrato). Quindi al momento unica di via di accesso è Via Ponte delle Tavole.

Tali strade sono a servizio anche di altre 4 aziende di trattamenti di rifiuti, nonché di altre realtà industriali/commerciali di media portata (deposito olio alimentare, depositi farmaci, gommificio, deposito automezzi) e dei mezzi agricoli a servizio delle attività. La Via Nazionale della Puglie è una strada urbana, ad altissima densità di traffico, in pieno centro abitato e commerciale con la presenza di ipermercati grandi/medie rivendite e esercizi di ristorazione. Tutto il tratto è classificato nel Puc di San Vitaliano zona commerciale. Alla luce di ciò il percorso fino alla rampa autostradale di Nola, di circa 2 Km., è a lentissimo scorrimento con punte di traffico intensissime e in aumento. I valori fuori norma della centralina ARPAC di San Vitaliano, testimoniano con certezza l'alta densità di traffico della zona e pertanto una sussistente criticità ambientale.

Alla luce di quanto sopra, considerata la zona così altamente trafficata, il transito lento di mezzi pesanti in aggiunta alla preesistente presenza di altre aziende, dei valori della

centralina Arpac di San Vitaliano che presentano continui sforamenti, le emissioni derivanti dal traffico veicolare risulterebbero significativamente aumentate con danno per la salute pubblica.

Si esprime pertanto parere sfavorevole.

Matrice suolo: dalla relazione geologica esibita emerge che la prima falda si trova ad una distanza di circa 3,5 - 5 metri dall'impianto; pertanto, eventuali sversamenti anche accidentali, tenuto conto per di più della presenza nello stabilimento di circa 240 mc di rifiuti liquidi pericolosi e non, interesserebbero immediatamente le colture agricole dell'area causando un danno ambientale; l'ubicazione della ditta in zona industriale limiterebbe questo pericolo.

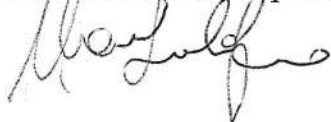
Inoltre, non risultano analizzati in dettaglio gli effetti e la ricaduta degli inquinanti emessi sui prodotti agroalimentari e sull'esercizio delle attività agricole presenti nell'aria di influenza.

Si esprime pertanto parere sfavorevole.

Alla luce di quanto sopra, verificati gli effetti diretti e indiretti sulla Salute Pubblica, in conformità alle valutazioni di questo Ente espresse nel recente Puc di Marigliano ed in quello di San Vitaliano, si esprime, per le proprie competenze, parere sfavorevole.

Il Dirigente Medico UOPC1

Dott.ssa M. S. Capano



Il Responsabile UOPC 1

Dott. V. Parrella

